



Comune di Portoscuso Provincia di Carbonia - Iglesias

Portoscuso, lì 13 gennaio 2015

Oggetto: Servizi di igiene urbana e complementari.

In riferimento all'appalto in oggetto, il Servizio scrivente riporta il seguente chiarimento in merito alla mancata determinazione dei costi per la sicurezza.

A tale scopo si riporta quanto indicato nella "Relazione economica" delle "Linee guida per i servizi", al punto 6 (stima dei costi della sicurezza) della parte "A", allegata alla deliberazione G.M. n. 150 del 21 novembre 2014, avente ad oggetto: "Servizio di igiene urbana e complementari. Rettifica delibera G.M. n. 103 del 02/09/2014. Adeguamento del servizio agli acquisti pubblici verdi".

6 – Stima dei costi per la sicurezza.

Per quanto concerne gli oneri della sicurezza da "interferenze", alla luce delle indicazioni contenute nella determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 5 marzo 2008, che ha peraltro definito anche l'interferenza come la "circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti", si può affermare che per l'appalto dei servizi di igiene urbana non sussistano rischi di interferenza e pertanto non sussiste l'obbligo della redazione del DUVRI e che l'onere della sicurezza per interferenza (da non assoggettare a ribasso) deve considerarsi pari a zero euro.

Per quanto concerne, invece, gli oneri della sicurezza riferiti ai rischi propri delle attività dell'impresa appaltatrice (oneri interni per la sicurezza), per i quali resta immutato l'obbligo dell'impresa di redigere apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi, la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 5 marzo 2008, fa rilevare che "i rischi dell'attività svolta da ciascuna impresa sono noti alla stessa in maniera puntuale, mentre non è possibile per la stazione appaltante conoscere le diverse realtà organizzative delle imprese che si aggiudicheranno il servizio o la fornitura, realtà cui sono strettamente connessi i rischi delle relative attività", e prosegue che "il legislatore ha chiesto alla stazione appaltante di valutare, nella verifica della congruità delle offerte, che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza. Quest'ultimo costo, pertanto, deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, servizi e forniture".

Alla luce delle suddette considerazioni, la stazione appaltante ha ritenuto che gli oneri per la sicurezza siano pari a zero.

Il Responsabile del procedimento
(Geom. Angelo Taccori)